

Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 1

(Obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica)(1)(2)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove l'acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell'edilizia abitativa e il mercato delle locazioni a uso abitativo mediante gli interventi di cui all'articolo 2.

Note:

1 Articolo interpretato da art. 4, comma 11, L. R. 5/2013

2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.